



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l'articolo 33, comma 5, della Costituzione;
VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
VISTA la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTA la Legge 28 marzo 1968, n. 434;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei Periti Agrari;
VISTA il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 197, comma 3;
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in particolare il Titolo III;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;
VISTA la Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;
VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'articolo 45;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'articolo 1, comma 52;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425" ed in particolare l'articolo 15, comma 8, il quale dispone che "Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed in particolare l'articolo 55, così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ed in particolare l'art. 6;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2016, al n. 293, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il Decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante regolamento per gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario, il quale, all'articolo 1, comma 1, dispone che gli Esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, d'ora in avanti denominato "Regolamento";
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Disciplina delle classi di laurea";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 631, della Legge n. 296/2006;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato articolo 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo";

VISTO il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 5, comma 9;

VISTO il Decreto del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attività tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati il 14 gennaio 2011;

VISTO il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28.09.2015;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – con nota n.7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle Lauree Specialistiche e Magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato

ORDINA

Art. 1

1. E' indetta, per l'anno **2017**, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di **Perito Agrario** e di **Perito Agrario Laureato**.

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

- **candidato Perito Agrario**: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "*Tecnologico*", indirizzo "*Agraria, Agroalimentare e Agroindustria*" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere **A, B, C, D, E** ed **F** della presente ordinanza;
- **candidato Perito Agrario Laureato**: il candidato in possesso di:
 - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella **C** allegata alla presente ordinanza;
 - laurea di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella **D**, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella **E**, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella Tabella **B** della presente ordinanza, è **unica** per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i **candidati Periti Agrari** in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "*Tecnologico*", indirizzo "*Agraria, Agroalimentare e Agroindustria*" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui al presente comma;

B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Perito Agrario o un Dottore in Scienze Agrarie o Forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della Legge 28 marzo 1968, n. 434 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, della Legge 21 febbraio 1991, n. 54;

C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno triennale di attività tecnico-agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della Legge 28 marzo 1968, n. 434 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, della Legge 21 febbraio 1991, n. 54;

D - abbiano svolto attività di titolare di impresa agricola, nei tempi previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attività tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati il 14 gennaio 2011;

E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della Legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i **candidati Periti Agrari Laureati** in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella **C** allegata alla presente ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella **E**, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno **entro e non oltre il 30 settembre 2017**, devono dichiarare

nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale entro e non oltre il 10 ottobre 2017.

Art. 3 **Sedi di esame**

1. Sono sedi di esame gli Istituti Tecnici del Settore "Tecnologico", Indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria": nella Tabella A allegata alla presente ordinanza sono elencati gli Istituti che hanno comunicato la loro **disponibilità** per lo svolgimento delle prove.

In relazione al numero ed alla distribuzione territoriale dei candidati che avranno prodotto regolare domanda di ammissione, verrà reso noto, con successivo, apposito provvedimento ministeriale, **l'elenco definitivo delle sedi presso le quali si svolgeranno le prove d'esame** ed ove si insedieranno le Commissioni esaminatrici. Gli Esami si svolgono in sede regionale o interregionale.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del *Regolamento*, possono essere costituite Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o più Commissioni operanti nella medesima località.

3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4, sono presentate le domande.

Art. 4 **Domanda di ammissione - Modalità di presentazione - Termine - Esclusioni**

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5, soltanto all'Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria, Regioni prive di Istituti Tecnici del Settore "Tecnologico", Indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria", la sede d'esame è quella del Piemonte.

2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'istituto tecnico sede d'esame, devono, però, essere inviate al Collegio provinciale di appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza.

Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
- b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo;
- c) tramite Posta Elettronica Certificata al Collegio competente: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5 **Domanda di ammissione - Contenuto**

1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6, è redatta dai candidati **mediante autocertificazione** contenente la seguente dicitura: "Il/la sottoscritto/a....., consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dall'interessato/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara"

- il cognome ed il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
- di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;
- di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio provinciale;
- di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'articolo 2, commi 1 e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione:
 - a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione
 - b. per i soli titoli di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere **A**, **B** e **C** della presente ordinanza: denominazione;
 - c. dell'istituto/ateneo sede d'esame
 - d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento
 - e. del voto riportato
 - f. dell'istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da quello sede d'esame
 - g. della data del titolo
- di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalità indicate dall'articolo 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere **A**, **B**, **C** e **D**. Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere **E** ed **F**, ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera **B** della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, così come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 citata nelle premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro e non oltre il 30 settembre 2017.

Entro il **10 ottobre 2017** il candidato è tenuto a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata, indirizzato al Dirigente Scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al Collegio competente, allegando l'attestato di compimento della pratica professionale.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 Legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste".

Art. 6

Domanda di ammissione – Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:

- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
- ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
 - della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
 - del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni (chiedere all'Istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare);
- fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
- elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 7

Adempimenti dei Collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi Provinciali o Territoriali, verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro e non oltre i successivi trenta giorni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it, nonché al Collegio Nazionale:

- il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda;
 - un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli Esami, **con espressa indicazione del titolo di studio posseduto**, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
- ❖ il cognome e il nome;
 - ❖ il luogo e la data di nascita;
 - ❖ il titolo di studio;
 - ❖ il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente.
- Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che **non può essere posteriore al 30 settembre 2017.**
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.
5. **Entro e non oltre il 10 ottobre 2017,** i Collegi provvedono alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici ai quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente articolo 3 della presente ordinanza, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli Esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero.
- Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione:
- o di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero;
 - o dell'avvenuta maturazione, **entro il 30 settembre 2017,** del requisito di ammissione, **allegando le** successive dichiarazioni, prodotte nei modi e nei tempi di cui al precedente art. 5, comma 2;
 - o della eventuale, mancata maturazione del requisito di ammissione di cui sopra.

Art. 8 Calendario degli esami

1. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
- ✓ **24 ottobre 2017**, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento ed esplicitati, con apposite istruzioni ministeriali, alle Commissioni medesime;
 - ✓ **25 ottobre 2017**, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
 - ✓ **26 ottobre 2017**, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
 - ✓ **27 ottobre 2017**, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica;
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'Albo dell'Istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti Collegi, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, *Regolamento*).

Art. 9 Prove di esame

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli Esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella **B**.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11, comma 1, *Regolamento*).

4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18, comma 5, *Regolamento*).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami (art. 11, comma 7, *Regolamento*).

6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, *Regolamento*).

Art. 10
Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento

1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della presente ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.

2. L'attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 11
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Art. 12
Delega

Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, con particolare riferimento al decreto di costituzione delle Commissioni di cui all'articolo 7, comma 1, del D.M. 16 marzo 1993, n. 168, è conferita delega al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
F.to Valeria Fedeli

TABELLA A

**ISTITUTI TECNICI AGRARI DI STATO e ISTITUTI TECNICI DI STATO
ad indirizzo "AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA" (D.P.R. 88/2010)**

Svolgimento delle prove d'esame per la libera professione di Perito Agrario – SESSIONE 2017

DISPONIBILITA'

REGIONE	ISTITUTI	INDIRIZZO	C.A.P.	LOCALITA
Piemonte	I.T.A. "G. Dalmasso"	Via Claviere, 10	10044	PIANEZZA (TO)
Valle d'Aosta	Indisponibilità sedi	Eventuali candidati saranno aggregati con la sede della Regione <u>Piemonte</u>		
Liguria	Indisponibilità sedi	Eventuali candidati saranno aggregati con la sede della Regione <u>Piemonte</u>		
Trentino Alto Adige	I.T.A.	Via del Castello, 10	39040	ORA (BZ)
Lombardia	I.I.S. "Italo Calvino"	Via Karl Marx, 4 Presidenza: IIS "Italo Calvino" - Via Guido Rossa	20090	ROZZANO (MI)
Veneto	I.T.A. "Stefani- Bentegodi"	V.le dell'Agricoltura, 1 Presidenza: IIS "Stefani-Bentegodi" Via Rimembranza, 53 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)	37060	BUTTAPIETRA (VR)
Friuli Venezia Giulia	Indisponibilità sedi	Eventuali candidati saranno aggregati con la sede della Regione <u>Veneto</u>		
Emilia Romagna	I.T.A. "Arrigo Serpieri"	Via V. Peglion, 25	40128	BOLOGNA
Marche	Indisponibilità sedi	Eventuali candidati saranno aggregati con la sede della Regione <u>Emilia Romagna</u>		
Toscana	I.T.A. "Leopoldo II di Lorena"	Via de' Barberi	58100	GROSSETO
Umbria	I.I.S. "Ciuffelli – Einaudi"	Viale Montecristo, 3	06059	TODI (PG)
Sardegna	Indisponibilità sedi	Eventuali candidati saranno aggregati con la sede della Regione <u>Lazio</u>		
Abruzzo	I.T.A. "Ridolfi - Zimarino"	Contrada Colle Comune, 1	66020	SCERNI (CH)

Molise	I.T.A. e G. "San Pardo"	Viale Cappuccini, 26 Presidenza: I.I.S. "D'Ovidio" - Via Magliano - Larino (CB)	86035	LARINO (CB)
Lazio	I.T.A. "E. Sereni"	Via Prenestina, 1395	00100	ROMA
Campania	I.T.A. "Giustino Fortunato"	Località San Giovanni, 1 Presidenza: IIS "Mattei-Fortunato" Via Serracapilli, 28/A - EBOLI	84025	EBOLI (SA)
Puglia	I.T.A. "Basile- Caramia"	Via Cisternino, 284	70010	LOCOROTONDO (BA)
Basilicata	Indisponibilità sedi	Eventuali candidati saranno aggregati con la sede della Regione <u>Puglia</u>		
Calabria	I.T.A. Via Scuola Agraria	Via Scuola Agraria Presidenza: I.I.S. "Einaudi" Via G. Guerrera - PALMI (RC)	89015	PALMI (RC)
Sicilia	I.T.G. "Minutoli"	Contrada Gazzi Fucile	98100	MESSINA

TABELLA B

PROGRAMMA D'ESAME

(art. 18 - Decreto ministeriale 16 marzo 1993, n° 168)

PRIMA PROVA SCRITTA

La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti.

Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi.

SECONDA PROVA SCRITTA E/O SCRITTO-GRAFICA

La seconda prova scritta e/o scritto-grafica riguarderà l'illustrazione di miglioramenti fondiari-agrari ed i relativi aspetti economico-estimativi, oppure la progettazione di manufatti aziendali con i corrispondenti computi metrici.

In tale ultimo caso dovranno essere motivate le scelte effettuate in relazione alle esigenze degli esercizi produttivi.

PROVA ORALE

Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
- Biotecnologie agro-industriali - Economia ed amministrazione delle imprese agricole - Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente - Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura - Produzioni animali - Produzioni vegetali - Tecniche forestali e tecnologie del legno - Viticoltura ed enologia

TABELLA D

CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 509/1999)	CLASSI DELLE LAUREE IN: (decreto ministeriale 270/2004)
1 - Biotecnologie 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile ed ambientale 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-2 Biotecnologie L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile ed ambientale L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

TABELLA E

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera c)	
Laurea specialistica DM 509/1999	Laurea magistrale DM 270/2004
6/S Biologia	LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

